



COMUNE DI ACICASTELLO

Città metropolitana di Catania

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART.1-OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo di cui al D.lgs n.209/2005.

Le prestazioni oggetto dell'incarico di brokeraggio assicurativo in favore dell'Ente comprendono ,in via indicativa e non esaustiva :

- 1) Individuazione ,analisi e valutazione dei rischi attinenti l'intera attività dell'Ente;
- 2) Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione di eventuali nuove coperture occorrenti con impostazione d'apposito programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- 3) Gestione del programma predetto ed aggiornamento periodico dell'analisi rischi e relative coperture.
- 4) Assistenza e consulenza per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento del servizio assicurativo ,sia per la predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare che, se ed in quanto richiesto dall'Ente ,per la valutazione delle offerte pervenute.
- 5) Ricerca di mercato ,in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire attraverso specifico affidamento diretto la copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per l'Ente e, comunque, per un premio annuo lordo inferiore a quello fissato nella procedura ad evidenza pubblica già espletata ed andata deserta.
- 6) Aggiornamento in ordine alle tipologie di garanzie fideiussorie assicurative da richiedere, a garanzia delle prestazioni, ai fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori pubblici per conto dell'ente;
- 7) Assistenza e gestione, su formale indicazione dei competenti Servizi dell'Ente delle polizze fideiussorie presentate, quale deposito cauzionale, da ditte o società intrattenenti rapporti di forniture di beni e servizi ed appalti di lavori pubblici. L'attività riguarderà l'espletamento da parte della società di brokeraggio di tutte le fasi,incluse le eventuali contestazioni alla ditta inadempiente e la richiesta di incameramento -totale o parziale -del deposito cauzionale ed eventuali successive interlocutorie sino ,comunque ,al definitivo incasso delle somme.
- 8) Gestione delle polizze dell'Ente e loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva ,e comunque nei trenta giorni antecedenti, dalle scadenze dei relativi premi.
- 9) Assistenza nella gestione,dei contratti assicurativi con il completo controllo tecnico ed amministrativo -contabile.
- 10) Assistenza e gestione ,per conto e nell'interesse dell'Ente ,dei sinistri attivi e passivi verificatisi durante il periodo contrattuale compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti ad una politica aziendale di prevenzione e/o riduzione dei rischi.
- 11) Supporto tecnico specialistico in fase di istruttoria dei singoli sinistri.
- 12) Monitoraggio costante del servizio assicurativo espletato dalle compagnie aggiudicatarie sia in fase stragiudiziale che in quella giudiziale, e periodica comunicazione all'Ente delle problematiche riscontrate e soluzioni adottate .
- 13) Reportistica mensile sullo stato delle richieste di risarcimento RCT, contenente l'indicazione dell'iter delle pratiche aperte e la preventiva comunicazione di eventuali accordi transattivi in corso

con le controparti.

ART.2- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) regolare possesso di polizza R.C. Professionale per negligenze ed errori professionali di cui all'art. 110/112 c. 3 del D.Lgs 209/2005 ;
 - 2) possesso di almeno due referenze bancarie o equivalente documentazione ai sensi delle vigenti normative;
 - 3) regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con oggetto sociale attestante l'esecuzione dell'attività di mediazione assicurativa;
 - 4) regolare iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art 109 del D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 da almeno tre anni;
In caso di R.T.I. il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo, mentre i requisiti di cui ai punti b), c) e d) possono essere posseduti da ogni componente il raggruppamento.
 - 5) possesso della Certificazione dei sistemi di qualità aziendali ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2000
 - 6) di aver prestato nel triennio 2013/2014/2015 servizi di brokeraggio assicurativo a favore di almeno n. 3 Enti Pubblici Territoriali (Enti Locali);
 - 7) di avere nel novero del personale che si relazionerà con l'Ente almeno due professionisti broker assicurativi regolarmente iscritti al Registro unico degli intermediari sezione B o E;
 - 8) di avere,oppure impegnarsi ad avere in caso di aggiudicazione,una sede operativa sul territorio della provincia di Catania che resterà attiva per la durata di vigenza del contratto;
In caso di R.T.I. il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto almeno dall'Impresa Capogruppo mandataria, i requisiti di cui ai punti f) e g) possono essere posseduti cumulativamente e/o singolarmente da almeno un componente del Raggruppamento.
- I requisiti sopra richiamati dovranno essere dimostrati dai partecipanti attraverso autocertificazioni.

ART.3-DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico e' triennale a decorrere dalla data del contratto che verrà stipulato mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettera tramite posta elettronica certificata previa comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. A decorrere da tale data l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato. Alla scadenza l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'affidamento del nuovo incarico.

ART.4-CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari (compresi rimborsi, ecc.) diretti per l'Ente in quanto la remunerazione ,come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le quali sono sottoscritti i singoli contratti di assicurazione, senza alcuna ricaduta di carattere economico sull'Ente. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione ,richiesta dal broker; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative.

ART.5-SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

Le polizze assicurative del Comune di Aci Castello ,attualmente in essere ,sono le seguenti:

	Premio lordo annuo		
Polizza infortuni amministratori comunali	€ 500,00		
Polizza Incendio Responsabilità civile locali Uffici com.li	€ 3.317,00		
Polizza automezzi com.li RCA ed infortunio conducente	€ 5.500,00		
Polizza infortuni Vigili Urbani	€ 1.600,00		
totale	€ 10.917,00		

ART.6-SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'autonomia gestionale rimane in capo all'Ente oltre alla piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione che modifichi obblighi precedente assunti. Entro i limiti sopradetti l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali ne e' in grado di impegnare l'Amministrazione se non dietro esplicita autorizzazione .Il Broker e' l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie al fine della buona riuscita del servizio.

ART.7-REFERENZE DEL BROKER

Il broker si impegna ,fin dalla stipula del contratto ,a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 8- PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze .Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile ed ai sensi di quanto

previsto all'art.117 del D.lgs. 209/2005.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative ,debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

ART.9 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il Broker affidatario del servizio dovrà

presentare all'Amministrazione una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016.

ART.10 – OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

L'Ente si impegna a :

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker ;
- rendere noto, in caso di procedure di gara per l'assunzione di polizze assicurative ,che la gestione del contratto e relative polizze ,e' affidata al Broker il quale e' deputato a rapportarsi ,per conto dell'Ente ,con le Compagnie per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente ,in ciascun capitolato d'onori,la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà' al Broker.
- garantire al broker la collaborazione del proprio personale nonché' fornire gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità' ed obblighi relativa all'incarico.

Il Broker si impegna a :

-svolgere l'incarico secondo quanto previsto nel presente capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

-garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;

-rendere disponibile all'Amministrazione ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo;

-fornire esauste relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione.

ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del contratto il Broker dovrà consegnare copia della polizza di cui al

D.lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza dovrà rimanere in vigore per tutta la durata dell'incarico e dovrà avere un massimale pari

a quello previsto dall'art. 110/112 c. 3 del D.Lgs.n. 209/2005.

ART.12 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker e' responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali l'Ente ha provveduto a stipula, modifica o integrazione.

Il Broker risponde altresì di eventuali danni arrecati all'Ente anche dopo la scadenza dell'incarico purché siano riscontrabili negligenze durante la vigenza dello stesso.

ART.13 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente si riserva, previa regolare diffida, di recedere unilateralmente dal contratto in danno del broker, nei casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti ripetuti o gravi negligenze rispetto alle disposizioni contenute nel presente capitolato. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora il Broker (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione alla Sezione B del Registro Unico degli intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art.1456 del Codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di responsabilità civile di cui all'art.9 del presente capitolato. La risoluzione avrà il suo effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

ART.14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto .

ART.15-TRATTENIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati nel procedimento di gara e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs.196/2003.

ART.16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Ente ogni variazione o trasformazione della ragione sociale, nonché ogni mutamento riguardante l'amministrazione e/o la rappresentazione della stessa, fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere, nell'ipotesi di una variazione sostanziale della Società, il contratto.

Sarà a carico dell'impresa aggiudicataria ogni spesa e conseguente all'appalto in questione (spese

contrattuali etc.) prevista dalla normativa vigente o emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART.17-ONERI DI SICUREZZA

Il committente ,in ordine a quanto disposto dall'art.26 del D.lgs 81/2008,precisa che non e' stato predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività oggetto d'appalto,non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi,pertanto ,gli oneri relativi risultano essere pari o zero.

ART.18-RINVIO

Per quanto non espressamente indicato ,si rinvia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.lgs209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

^^^^^^^^^^^^^^^^